



R.ETE.
IMPRES E ITALIA

Camera dei Deputati

X Commissione

Attività produttive, Commercio e Turismo

Atto del Governo n. 158
Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE)
2018/844, che modifica la direttiva
2010/31/UE sulla prestazione
energetica nell'edilizia e la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica

Nota di osservazioni

Roma, 10 marzo 2020

La **Direttiva 2018/844/UE**, che aggiorna ed integra la disciplina comunitaria in materia di prestazione energetica degli edifici, è stata elaborata all'interno della più ampia azione europea per la mitigazione e l'adattamento al rischio climatico. Gli obiettivi che sovrintendono alle direttive del c.d. Winter Package (di cui la presente Direttiva fa parte), sono quindi orientati a **garantire l'abbattimento delle emissioni climalteranti e l'affermazione di un modello energetico decarbonizzato**.

La transizione energetica in atto implica quindi importanti cambiamenti nel sistema economico nazionale, impegnato a riconvertire gli attuali processi produttivi verso modelli più sostenibili e, soprattutto, in grado di consentire il definito phase out dal carbone che l'Italia ha previsto per il 2025.

In tale ottica, il recepimento della nuova direttiva EPBD rappresenta un momento importante che richiede la massima attenzione da parte del mondo istituzionale, per favorire e sostenere gli attori che operano nella filiera del settore "casa" in questo delicato passaggio ed in particolare le piccole imprese del settore del commercio e dell'artigianato.

Le nuove disposizioni dovranno essere recepite nell'ottica di rafforzare le dinamiche di mercato nel settore dell'efficienza energetica, anche attraverso misure che tengano debitamente in conto le caratteristiche delle piccole e medie imprese e la necessaria implementazione del ruolo potenziale che esse potranno svolgere per il conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica e per le rinnovabili.

Grazie alla loro numerosa e radicata presenza nel sistema produttivo italiano, **le PMI rappresentano ad oggi la migliore risorsa su cui puntare** per affermare la sostenibilità sui territori e pertanto **vanno adeguatamente accompagnate e sostenute nel processo di transizione energetica**.

Alla luce di ciò, **non si comprende quindi perché il recepimento della direttiva EPBD non abbia visto il coinvolgimento strutturato e costante degli stakeholders e delle loro Associazioni di rappresentanza a partire dalla fase pre-parlamentare**; si rischia infatti di perdere un'occasione importante di confronto costruttivo per la definizione di politiche che guideranno la strategia energetica nazionale per almeno i prossimi dieci anni.

Ciò premesso, pur condividendo il principio che la nuova disciplina in materia di prestazione energetica degli edifici debba essere adottata ottimizzando il rapporto tra costi e benefici al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività, **riteniamo tuttavia che tale principio non possa tradursi in misure che penalizzino le piccole imprese italiane** aggravando il rischio della loro marginalizzazione nel mercato dei servizi di efficienza energetica.

Le Associazioni di **R.E TE. Imprese Italia** ritengono in primo luogo che il testo dello **Schema di Decreto legislativo delegato all'esame della Commissione**, recante tra l'altro sostanziali integrazioni al vigente **Decreto Legislativo n. 192/2005** e ss. modificazioni, in attuazione della Direttiva UE 2018/844 in materia di prestazione energetica nell'edilizia, risulti in linea di principio **conforme ai criteri direttivi** dettati a suo tempo dal legislatore nazionale **ai sensi dell'art. 1 della Legge di Delegazione Europea n. 117/2019**.

Orbene, ad una prima lettura, **l'Atto del Governo n. 158 all'esame della Commissione sembra condividere appieno la ratio appena evidenziata**, fermo restando che la *conditio sine qua non* ai fini dell'approvazione del Decreto legislativo di recepimento della richiamata Direttiva UE su proposta dei competenti Dicasteri, dovrà essere la **previa acquisizione del parere ad hoc**, qualora non ancora acquisito, **a cura della Conferenza unificata Stato - Regioni - Città e Autonomie locali**.

R.E TE. Imprese Italia rileva ad ogni modo una **criticità di base** dovuta al fatto che **la Direttiva 2018/844 non risulta essere di fatto applicata attraverso l'attuale schema di Decreto Lgs**, dal momento che questo, se non opportunamente modificato, si limiterebbe semplicemente a rinviare ad ulteriori strumenti necessari per la sua attuazione, senza neppure definirne un orizzonte temporale certo.

In secondo luogo, **R.E TE. Imprese Italia** prende atto di come il previsto adeguamento del vigente Decreto legislativo n. 192/2005 e ss. alle disposizioni comunitarie relative al rendimento energetico, già citate in epigrafe, debba **attenersi opportunamente alle indicazioni fornite dalla Commissione UE** agli Ordinamenti dei Paesi membri nell'ambito delle proprie più recenti **Raccomandazioni, n. 786 dell'8 maggio 2019** (Ristrutturazione degli edifici) e **n. 1019 del 7 giugno 2019** (Ammodernamento degli edifici).

In particolare, per quanto attiene ad una sintetica disamina dello Schema di Decreto delegato all'esame della Commissione, nell'ottica di ogni eventuale aspetto di comune interesse per le PMI associate operanti nei settori dell'artigianato e del commercio, **condividiamo anzitutto l'ambito applicativo della vigente disciplina nazionale in merito all'oggetto**, così come adeguatamente **implementato** in virtù di quanto previsto **all'articolo 2 dell'Atto del Governo n. 158 in oggetto**.

A titolo meramente esemplificativo, riteniamo sostanzialmente corretto che in base al **novellato art. 1 comma 2 D. Lgs 192/05** occorra definire i presupposti e le procedure per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici non *tout court*, ma anche tramite l'applicazione di **requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi**, nonché **edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione** ed inoltre **elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti**.

Parimenti, reputiamo opportuno che a norma dell'anzidetta disposizione integrata dall'articolo 2 dello Schema di Decreto all'esame si proceda alla determinazione dei criteri generali **non soltanto per la certificazione della prestazione energetica degli edifici, ma anche per il calcolo della medesima prestazione**. Tale ipotesi, infatti, rafforzerebbe la trasparenza ed il livello qualitativo dello strumento stesso, fornendo agli operatori accreditati al rilascio i criteri necessari alla formulazione del calcolo della prestazione, garantendone il livello di omogeneità a livello nazionale.

Infine, si ritiene che rivesta **notevole interesse per le PMI associate l'introduzione** nell'ambito del medesimo art. 1 comma 2 D. Lgs 192/05 degli obiettivi generali di cui alle **nuove lettere h-quater e h-quinquies, ove è contemplato:**

- il previsto ampliamento degli attuali "obiettivi nazionali energetici e ambientali", da perseguire a normativa vigente nel settore degli edifici, con l'introdotta chiarimento che andranno definite nello specifico le **Strategie di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale;**
- l'esplicita promozione dell'efficienza energetica anche mediante **l'informazione e la sensibilizzazione delle imprese e degli altri utenti finali**, per favorire la conoscenza dettagliata da parte di tali soggetti dell'anzidetto parco immobiliare, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, anche al fine di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici, nonché la diffusione obbligatoria delle **infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici** e la loro integrazione nell'ambito degli edifici.

Si evidenzia altresì come lo stesso art. 2 comma 1 D. Lgs 192 sia stato rimodulato nel senso **adeguare integralmente la nozione di "sistema tecnico per l'edilizia"** alla specifica corrispondente definizione introdotta dalla citata Direttiva UE 2018, ove si annovera **anche l'apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti**, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, **la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da Fonti rinnovabili.**

Anche in tale fattispecie, **R.E TE. Imprese Italia valuta con favore l'esplicito ampliamento del concetto di sistema edile alle energie alternative** ottenute tramite l'uso di pannelli fotovoltaici o di impianti eolici, **purché tale adeguamento strutturale del nostro Paese** rispetto alle disposizioni comunitarie **si svolga gradualmente e con la debita imparzialità tecnologica**, dunque senza privilegiare od anteporre determinate soluzioni ecocompatibili a discapito di altre tecnologie di pari efficacia disponibili sul mercato per quanto attiene alle ridotte emissioni di CO2 in atmosfera.

Infine, ben vengano le **nuove definizioni introdotte dall'articolo 3** dello Schema di Decreto delegato, conformi pedissequamente a quanto previsto dalla Direttiva UE 844/2018, tra le quali spiccano a titolo esemplificativo la nozione di **“contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica”**, il concetto di **“microsistema isolato”** e la definizione di **“sistema di automazione e controllo dell'edificio (BACS)”**, con l'auspicio che sia possibile calibrarne l'applicazione nel medio periodo ai nostri impianti energetici.

Per quanto attiene poi alle variazioni di cui al successivo **articolo 4 dell'Atto n. 158 all'esame della Commissione**, non possiamo non condividere la prevista esigenza di **includere nell'ambito applicativo della vigente disciplina** di cui al D. Lgs 192/05 anche **la raccolta delle esperienze necessarie all'incremento del tasso di riqualificazione energetica degli edifici**, tramite maggiori **strumenti informativi dedicati ai cittadini, alle imprese** e alla Pubblica Amministrazione.

Viceversa, prendiamo atto che tale norma dello Schema di Decreto legislativo **esclude espressamente dalla sfera operativa della vigente regolamentazione gli edifici oggetto di tutela artistica** (beni culturali e aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico) **e gli edifici ritenuti “non influenti” sotto il profilo della prestazione energetica** quali a titolo esemplificativo box, cantine, autorimesse, parcheggi “multipiano”, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti Sportivi, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione.

A tal proposito, ferma restando in ogni caso anche per tali edifici esclusi la prevista implementazione infrastrutturale di ricarica per le autovetture a propulsione elettrica, **riteniamo che occorra nel medio periodo un'ulteriore riflessione del legislatore** per quanto attiene alla disciplina delle ipotesi in cui il rispetto delle vigenti prescrizioni, previa valutazione a cura dell'Autorità competente ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 e ss. (Codice dei beni culturali), implichi di fatto una **sostanziale alterazione dell'aspetto e della natura stessa dei medesimi edifici** con particolare riferimento ai rispettivi profili storici, artistici e paesaggistici.

Potenziale interesse riveste a nostro avviso il **nuovo art. 3-bis D. Lgs. n. 192/2005**, così come prospettato **in base all'articolo 5 dello Schema di Decreto Atto 158 all'esame**, ove si prevede esplicitamente di **inserire nell'ambito dell'attuale Piano nazionale integrato su base decennale per l'energia ed il clima** di cui al Regolamento UE 2018/1999 (Governance europea dell'energia) – suscettibile come è noto di aggiornamento con cadenza triennale da inoltrare alla Commissione UE a cura degli Stati membri - una **Strategia di ristrutturazione a lungo termine del Parco immobiliare nazionale**.

A quanto ci consta **la ratio di tale Strategia**, che diverrebbe dunque parte integrante del richiamato Documento programmatico avviato nel 2018 e recante per ogni Paese

UE l'effettiva entità del proprio ruolo in tema di efficienza e sicurezza energetica, di energia da Fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di gas effetto serra, **dovrebbe consistere nell'ottenere un Parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050**, facilitando così la trasformazione efficace degli edifici esistenti in edifici ad impatto "quasi zero".

R.E TE. Imprese Italia rileva, tuttavia, **come**, oltre all'introduzione nel PNIEC – per il quale l'Italia ha tra l'altro appena presentato la versione definitiva - della Strategia, **non sia stata introdotta alcuna indicazione specifica o indirizzo politico per il piano di ristrutturazione immobiliare**, in quanto ci si limita di fatto a riportare in maniera pedissequa il dettato della Direttiva 2018/844.

Avremmo quindi auspicato l'individuazione di criteri specifici che indicassero, sulla base dell'età e dello stato di un edificio esistente, il momento di obbligatorietà della sua ristrutturazione (premessa 12 della Direttiva 2018/844).

Sotto il profilo delle nuove regole sugli incentivi e sulla qualificazione degli operatori, R.E TE. Imprese Italia osserva in primis che **non vi è la determinazione delle misure economiche e finanziarie necessarie all'attuazione del piano di ristrutturazione**, bensì si demanda all' ENEA e al GSE la formulazione di proposte, limitandosi di fatto a riprendere esattamente il testo della Direttiva 844 (Art. 7, comma1 lettera c).

R.E TE. Imprese Italia evidenzia inoltre un elemento di perplessità e di attenzione **nella riforma degli incentivi prevista dall'art. 7** del Decreto Legislativo alla nostra attenzione.

Il criterio della proporzionalità degli incentivi adottati dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli edifici (art.4-ter comma 1 del d.lgs. 192/2005), **commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti, qualora siano volti a migliorare l'efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, è in linea di principio condivisibile**, attesa l'esigenza di razionalizzare le risorse disponibili per evitare ad esempio che si ripeta con il conto termico, l'esplosione registrata con altri strumenti di incentivazione in favore delle rinnovabili.

In merito, segnaliamo infatti la necessità che il Governo proceda all'analisi degli strumenti di sostegno esistenti al fine della loro organica riorganizzazione e razionalizzazione, proprio al fine di efficientare il rapporto costi/benefici e le sue ricadute sulla collettività.

In tale prospettiva, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica devono trovare definitiva e stabile collocazione all'interno dell'ordinamento, almeno su base triennale, per dare certezza agli investitori con un orizzonte temporale almeno di medio periodo.

Qualche preoccupazione invece desta la previsione di cui all'art. 7 comma 1 ter che demanda ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, senza l'individuazione di criteri e principi di indirizzo, la definizione dei requisiti degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni.

Si tratta di una **evidente sovrapposizione e duplicazione con quanto previsto sia dall'art. 4 del DM 37/08** in materia di abilitazione dei responsabili tecnici, che dall'art. 15 del Decreto Legislativo 28/2011 in termini di qualificazione degli operatori che installano impianti alimentati da energie rinnovabili.

Inoltre, prevedere che gli incentivi siano legati al fatto che i lavori siano effettuati da **"operatori qualificati"** grazie alla partecipazione a corsi di formazione teorici, oltre a garantire una rendita di posizione a chi eroga questi corsi, verrebbe interpretato dai soggetti coinvolti come **l'ennesimo ed inutile adempimento burocratico**, tra l'altro anche oneroso da un punto di vista economico, a cui dover sottostare.

Si ricorda infatti che, ad oggi, in capo alle imprese del settore dell'installazione impianti sono già previsti diversi, e tra loro scollegati, percorsi di abilitazione, qualificazione e certificazione tra i quali, oltre a quelli già citati di cui all'articolo 4 del DM 37/08 in materia di abilitazione dei responsabili tecnici e di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 28/2011 che regola la qualificazione degli operatori che installano impianti FER, anche la certificazione obbligatoria (DPR 146/2018) di persone ed imprese che installano o effettuano la manutenzione su impianti contenenti i gas fluorurati ad effetto serra, i cosiddetti f-gas.

Alla luce di ciò, **prevedere altri e non meglio identificati "requisiti"** ottenibili tramite ulteriori percorsi formativi specialistici e certificazioni, **costituirebbe un ulteriore adempimento burocratico in aperto conflitto con l'articolo 4 del DM 37/08** che già regola gli impianti compresi nella definizione di "sistema tecnico per l'edilizia" ed il loro funzionamento.

Tra l'altro, **tale previsione non è presente nel testo della Direttiva** e rappresenterebbe, quindi un altro **esempio di "gold plating" all'interno dell'ordinamento** che aggrava il peso degli oneri burocratici a carico delle imprese che operano nel settore.

Inoltre, sempre in via generale, **R.E TE. Imprese Italia prevede che il principio dell'Efficiency first**, debba rappresentare il **comune denominatore di tutte le politiche energetiche**. Sotto questo profilo, sarebbe opportuno **rivedere la concessione dell'agevolazione agli energivori, che costa circa un miliardo e settecento milioni di euro**, a favore di un principio che ne subordini la concessione ad impegni di efficientamento o a certificazioni che garantiscano **l'uso efficiente dell'energia nei processi produttivi dell'azienda che ne beneficia**.

R.E TE. Imprese Italia riterrebbe utile **introdurre un meccanismo di acquisto di crediti fiscali per detrazioni d'imposta** relative a specifici interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare e di efficientamento energetico, da parte del sistema bancario, senza incidere sulla stima del deficit con superamento dell'attuale meccanismo di sconto in fattura.

Nell'attuale delicata fase economica, caratterizzata tra l'altro da diffusa crisi di liquidità degli operatori economici, anche alla luce dell'emergenza sanitaria nazionale in corso, **non è assolutamente accettabile qualunque ipotesi di ricorso ad un meccanismo che, come nel caso dello sconto in fattura, penalizzi ancora una volta e in maniera grave le piccole imprese** che operano nei settori dell'efficienza energetica e delle rinnovabili favorendo, al contrario, i grandi operatori dominanti.

Al fine di favorire il rilancio di particolari attività che richiedono un forte investimento per consumatori e utenti, segnatamente, interventi di riqualificazione energetica degli edifici, è necessario tuttavia **puntare su quegli strumenti che fino ad oggi hanno contribuito in maniera significativa a sostenere la domanda di interventi da parte del consumatore finale.**

In tale contesto, **i programmi di finanziamento e gli incentivi fiscali**, infatti, rappresentano una delle misure politiche che a livello europeo e italiano hanno contribuito maggiormente a favorire gli investimenti. In particolare, **l'Ecobonus**, oltre ad aver contribuito alla ripresa dei consumi, ha consentito anche il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico.

I dati forniti dall'Enea evidenziano, infatti, un risparmio energetico totale conseguito al 2018 pari a 10,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep), di cui oltre il 26% imputabili alle detrazioni fiscali (2,76 Mtep).

In sintesi, tutti i dati disponibili mostrano come all'introduzione di incentivi volti a promuovere misure di riqualificazione energetica sia corrisposta una crescita apprezzabile e proporzionale degli interventi: a partire dal 2011, sono oltre 2,6 milioni le opere effettuate; oltre 3,6 milioni dall'avvio del meccanismo nel 2007. I numeri raccontano che dal 2007 le detrazioni fiscali hanno mosso investimenti di oltre 39 miliardi.

Ciò premesso, si considera **opportuno il riconoscimento della detrazione d'imposta**, correlata ai menzionati interventi di efficientamento energetico, posta la sua stabilizzazione nell'ordinamento almeno su base triennale, **in misura pari al 100% della spesa sostenuta in favore dei beneficiari** con la contestuale previsione di cessione della stessa agevolazione alle banche e agli istituti di credito (con le medesime condizioni di applicazione fiscale: tempi di rateizzazione e ammontare delle quote annue da utilizzare in compensazione).

In sostanza si tratterebbe di una sorta di operazione di **anticipazione al consumatore finale della provvista relativa al sostegno della spesa a fronte di una restituzione alla banca erogatrice** (in forma di compensazione d'imposta) **con garanzia dello Stato**. L'operazione concepita in questa forma è considerata compatibile rispetto alle vigenti disposizioni di finanza pubblica, potrebbe recare vantaggio a tutti gli attori coinvolti per una forte spinta ai consumi e alla ripresa economica.

Orbene, poiché in base al nuovo art. 3-bis D. Lgs 192/05 lo schema in fieri di Strategia di ristrutturazione del Parco immobiliare potrebbe contenere tra l'altro l'eventuale introduzione di un **sistema facoltativo di "passaporto"** di restauro degli edifici, **R.E TE. Imprese Italia auspica che sia espressamente previsto l'opportuno coinvolgimento delle Associazioni di categoria**, sia nella prevista **Consultazione pubblica tesa all'approvazione definitiva della Strategia**, sia nelle successive **Consultazioni periodiche** per l'aggiornamento del relativo Documento, al fine di poter formulare qualora utile ogni ulteriore osservazione al riguardo.

A tal proposito, per avvalorare l'opportunità di una Consultazione estesa a tutte le rappresentanze di categoria potenzialmente interessate alla previsione dell'articolo 5 Atto 158, riteniamo non sia del tutto casuale il fatto che **alcuni contenuti della Nuova strategia italiana di ristrutturazione a lungo termine** ivi contemplata siano suscettibili di sostegno e di approfondimento poiché sono stati già **anticipati dal nostro Paese nell'ambito della anzidetta versione del PNIEC**, inviata il mese scorso alla Commissione UE, prima di predisporre lo Schema di Decreto delegato all'esame della Commissione per il recepimento della Direttiva UE 2018.

Meritevole di attenzione è anche **l'articolo 6 dello Schema all'esame**, recante come è noto alcune **modificazioni all'art. 4 vigente D. Lgs 192/05**, tra le quali evidenziamo in particolare **l'introduzione di criteri generali per l'integrazione negli edifici delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici**, le cui modalità dovrebbero essere definite con appositi **Decreti Interministeriali che tengano conto di valutazioni tecniche fondate sull'analisi costi-benefici** del ciclo di vita economico degli edifici e sulle stime di utilizzo delle medesime infrastrutture di ricarica.

A tal proposito, **R.E TE. Imprese Italia chiede parimenti che sia previsto** qualora possibile **il coinvolgimento delle Associazioni di settore in sede di elaborazione di detti provvedimenti congiunti a cura dei competenti dicasteri** (MSE, Ambiente, MIT, Salute), poiché in base al medesimo articolo 6 dell'Atto 158 **dovrà essere installato almeno un punto di ricarica entro il 1° gennaio 2025 negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto**, laddove si consideri che la Direttiva 2018 fa riferimento ad un "numero minimo" di punti di ricarica entro l'anno 2025.

Ciò in quanto i Decreti Interministeriali dovranno tener conto anche “delle **condizioni nazionali, regionali e locali delle infrastrutture di ricarica, delle eventuali esigenze e circostanze differenti della domanda in funzione della zona**, della tipologia di edificio, della copertura dei trasporti pubblici e di altri pertinenti criteri”, specificità territoriali e strutturali del mercato di riferimento che reputiamo ovviamente imprescindibili in sede di approvazione definitiva di tali provvedimenti.

Non trova invece accoglimento la previsione di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), punto 1-quinquies, che demanda ad un DPR – su proposta del MISE e previa intesa con la Conferenza unificata – l’armonizzazione e l’aggiornamento delle modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici negli edifici, in particolare rispetto all’ipotesi di esonero dalle ispezioni – ai fini del controllo di efficienza energetica - degli impianti con potenza non superiore a 70Kw.

La soglia di potenza di 70 kW sotto la quale non è prevista attività ispettiva per il controllo di efficienza energetica **è infatti troppo alta**, considerando che il 96% degli impianti in funzione è autonomo (18,9 milioni su un totale di 19,7 milioni) ed ha una potenza termica inferiore ai 50 kW. Per garantire una adeguata efficienza energetica del nostro parco impianti, **non può essere quindi ritenuto sufficiente l’invio**, da parte del manutentore, **del rapporto di controllo di efficienza energetica**.

La normativa attualmente vigente in materia (DPR 74/ 2013 e, in particolare, l’allegato A) **prevede che il controllo di efficienza energetica vada effettuato una volta ogni 4 anni** (ogni due anni solo in Lombardia ed Abruzzo) **e che sugli impianti “domestici” sia il proprietario dell’impianto a richiederlo**, ovvero l’affittuario o il proprietario dell’appartamento nel quale l’impianto è installato. Orbene, **è facile prevedere che**, in assenza di ispezioni il cui esito negativo può comportare sanzioni, **il proprietario dell’impianto ometta di chiamare il manutentore per il controllo**.

Segnaliamo inoltre la **forte criticità rappresentata da quanto disposto al comma 1, lettera a), punto 1-ter del medesimo art. 7**, che prevede di stabilire, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, **i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione dei sistemi tecnici per l’edilizia**.

Infine, condividiamo appieno la previsione di cui all’**articolo 8 Atto 158** ove è introdotto il **nuovo art. 4-quater nel D. Lgs 192/05** recante l’istituzione del **Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici** finalizzato espressamente a dotare i cittadini, **le imprese e la Pubblica Amministrazione di informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, in merito alle buone prassi** per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi inclusa

l'anzidetta sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, nonché sugli attestati di prestazione energetica.

Si tratta infatti di una **misura che potrebbe fattivamente contribuire a rafforzare il livello di capacitazione dell'utente** non solo rispetto alle caratteristiche energetiche degli edifici e dei propri consumi energetici all'interno degli edifici stessi, ma anche degli strumenti di sostegno attualmente a disposizione per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica necessari ad abbattere il livello emissivo del parco immobiliare esistente.

Anche l'approvazione delle modalità di funzionamento del nuovo Portale è demandata come è noto ad un **Decreto Interministeriale**, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 8, pertanto **auspichiamo l'effettiva istituzione ed il funzionamento del connesso Sportello Unico a cura di ENEA** con il compito di **fornire alle imprese, ai cittadini ed alle P.A. ogni aggiornamento utile** in merito alle informazioni elaborato nell'ambito del Portale

In conclusione, **ad avviso di R.E TE. Imprese Italia**, affinché sia efficacemente promossa la riqualificazione energetica degli edifici e sia favorito il rinnovamento all'interno dell'UE, al fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile da noi tutti sostenuti, **risulta fondamentale prevedere innanzitutto una stabilità del quadro regolatorio del mercato dell'efficienza energetica** che consenta di guidare scelte di investimento virtuose di medio e lungo termine.

Gli investimenti dipendono però anche dalla chiarezza e stabilità dei sistemi di incentivazione a sostegno di progetti di efficienza energetica, che devono quindi essere necessariamente potenziati e in parte rivisti.

Come più volte ribadito, **R.E TE. Imprese Italia ritiene imprescindibile favorire ed intensificare il dialogo tra Istituzioni ed Associazioni**, affinché siano condivise le esperienze e le conoscenze al fine di identificare le soluzioni più efficienti ed efficaci per il nostro Paese.